

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. VII N. 4

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Corsanego, *presidente*; Calamandrei e Sansone, *vicepresidenti*; Monticelli, Iotti Leonilde e Colitto, *segretari*; Amendola Giorgio, Avanzini, Bazoli, Benvenuti, Cavallaro, Cicerone, Costa, De Caro Raffaele, Dominedò, Dugoni, Firrao, La Malfa, Longhena, Mastino Gesumino, Nasi, Notarianni, Pesenti, Quintieri, Scalfaro, Silipo, Tambroni, Vigo e Camposareuno, *relatore*

SULLA

ELEZIONE CONTESTATA PER LA CIRCOSCRIZIONE DI NAPOLI (XXII) (PAOLO GRECO)

Seduta del 23 marzo 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella circoscrizione di Napoli (XXII), nelle elezioni del 18 aprile 1948, fu eletto deputato l'avvocato Paolo Greco, candidato nella lista del Partito nazionale monarchico.

Nella seduta del 13 ottobre 1948, la Giunta delle elezioni, rigettando ogni altra proposta e istanza, dichiarò contestata la elezione dell'avvocato Paolo Greco, contro il quale, in data 10 maggio 1948, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 62 della legge 5 febbraio 1948, n. 26, avevano prodotto reclamo Napolitano Raffaele, Palmieri Antimo, Gaudio Antimo, Di Pascale Martino, elettori iscritti nelle liste di Macerata Campania.

I reclamanti, in data 14 novembre 1948, nominavano quale loro speciale procuratore l'avvocato professor Giovanni Corso, con atto per notar Di Caprio Vincenzo, residente in Santa Maria Capua Vetere.

Affermano i reclamanti nel ricorso:

1°) che l'avvocato Paolo Greco è stato notoriamente ed effettivamente il massimo esponente dello squadristico e del fascismo nelle

province di Napoli e Caserta, prima e dopo il 1922, e che è ancor vivo il ricordo delle lotte sostenute dal Greco contro Aurelio Padovani per la supremazia nella direzione del fascismo campano, lotta nella quale egli riuscì a defenestrare il suo avversario ed a ingraziarsi le alte gerarchie dalle quali ebbe onori e favori.

2°) che l'avvocato Paolo Greco fu tra i deputati della XXVII legislatura che, non solo non fecero alcuna opposizione al fascismo, ma concorsero all'approvazione di leggi fondamentali per il consolidamento del fascismo in Parlamento.

Infatti, nella tornata del 9 novembre 1926, il Greco fu tra i più scalmanati che chiesero ed ottennero la votazione per appello nominale di un ordine del giorno di approvazione del disegno di legge che istituiva i tribunali speciali.

3°) che l'avvocato Paolo Greco, nel corso della XXVII legislatura, fu tra i più accesi parlamentari ligi al fascismo e si distinse, in particolar modo, non solo nell'interrompere e protestare contro il noto discorso di opposizione pronunziato a Montecitorio dall'onorevo-

le Matteotti, ma per la minaccia che fece di abbandonare l'Aula in segno di protesta per la presenza in essa dell'onorevole Matteotti;

4°) che, nei giorni successivi al delitto Matteotti, più volte corse sulla stampa il nome del Greco quale corresponsabile dell'assassinio;

5°) che l'avvocato Paolo Greco, ufficiale superiore dell'esercito, per settarismo e smania di esibizionismo, nella tornata del 12 dicembre 1924, nel magnificare la milizia fascista, ne propose e raccomandò l'inquadramento tra le forze armate dello Stato;

6°) che, ligio al suo spirito di squadrista e di settario, anche nella recente campagna elettorale, l'avvocato Paolo Greco ha ricordato, con compiacimento, le sue squadre, celebrando le guerre fasciste e facendo l'apologia del passato regime.

Per queste ragioni assumono:

a) che l'avvocato Paolo Greco è ineleggibile per effetto dell'articolo 93 della su citata legge 5 febbraio 1948, n. 26, per aver ricoperto nel fascismo un ruolo di gran lunga superiore ai casi contemplati nella legge stessa;

b) che è da considerarsi privo dell'elettorato attivo ed ineleggibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, oltre che dell'articolo 93 della citata legge 5 febbraio 1948, n. 26.

In una memoria a stampa è stata dettagliatamente indicata l'attività parlamentare del deputato Paolo Greco.

Costui, in merito alle ragioni addotte dai reclamanti, osserva:

1°) che, pur avendo ricoperto cariche fasciste cadenti sotto le sanzioni dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, è stato però discriminato e reiscritto nelle liste elettorali — dalle quali era stato cancellato — in virtù di sentenza della Corte di appello di Napoli (sezione I) emessa il 21 dicembre 1946.

Per detta sentenza, la citata legge non può essere applicata nei confronti dello stesso Greco, perché essa dispone solo per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Sostiene ancora che la norma in base alla quale si procedette alla discriminazione, stabilita nell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 32, contenente sanzioni a carico dei fascisti politicamente pericolosi, deve ritenersi tuttora in vigore, non essendo stata abrogata da leggi posteriori, né potendo ritenersi l'abrogazione tacita, per mancanza di incompatibilità tra il suddetto articolo 5 e la legge 23 dicembre 1947, n. 1453.

Non può, adunque, essere applicato l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, né l'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, per la preesistente discriminazione di cui al penultimo comma dello stesso articolo 93.

2°) per il dissidio con Aurelio Padovani, sostiene l'avvocato Paolo Greco che esso nacque per il fatto che egli era capo del nazionalismo campano e vi accolse tutti coloro che erano perseguitati dal fascismo per ragioni varie di cieco ed intransigente fanatismo. Aggiunge che gli fu ritirata la tessera del partito nel 1928 e la riebbe poi nel 1930, e che per la condotta politica tenuta dovrebbe essere compreso tra i deputati della XXVII legislatura che di fatto esercitarono l'opposizione al fascismo;

3°) per il voto dato alla legge che istituì i tribunali speciali, osserva il Greco che detto rilievo non ha alcuna attinenza con la eleggibilità; che egli firmò non l'ordine del giorno di approvazione, ma la richiesta di votazione del detto ordine del giorno per appello nominale, che è una delle tante forme di votazione previste dal Regolamento;

4°) per quanto riguarda l'episodio Matteotti, il Greco contesta di aver minacciato di abbandonare l'Aula parlamentare per la presenza del deputato di opposizione e di avere, comunque, avuto una qualsiasi parte nel delitto;

5°) per l'inquadramento della Milizia nell'esercito, il Greco rileva che egli proponeva di integrare i reggimenti del Sud della Penisola (privi di effettivi) con richiami saltuari della milizia, estesi a tutte le categorie di cittadini.

Tale proposta sarebbe stata fatta in occasione della riforma proposta dal Ministro della guerra Di Giorgio, che mirava a creare un esercito completo di quadri e di truppe al Nord della Penisola e un esercito di soli quadri e privo di truppe al Sud della Penisola.

* * *

Queste le posizioni assunte dalle parti e i profili dell'accusa e della difesa.

Agli atti risultano acquisiti i seguenti elementi:

L'avvocato Paolo Greco, con esposto diretto all'Alto commissariato per la punizione dei delitti del fascismo, in data 10 settembre 1944 fu denunziato, insieme ad altri, per avere, nel 1924 e 1925, organizzato squadre fasciste che terrorizzarono l'agro di Marigliano e tentarono in Marigliano di devastare la casa dell'avvocato Longo Fulvio, che assaltarono la casa di Napolitano Giuseppe ed incendia-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rono il circolo socialista di Marigliano; che, armati di fucili da caccia, di accetta, di roncole e zappe, affluirono dai vari paesi delle provincie di Caserta e di Napoli, nel marzo 1924, per impedire all'onorevole Amendola di parlare in pubblico.

In tale denuncia, con una requisitoria definitiva del 24 settembre 1945, il procuratore generale del tribunale di Napoli chiese che il giudice istruttore dichiarasse « non doversi procedere contro Greco Paolo in ordine al delitto di avere organizzato squadre fasciste » per insufficienza di prove ed « in ordine a quello di atti rilevanti » perché il fatto non costituisce reato.

Il giudice istruttore presso il tribunale stesso, con sua sentenza in data 13 dicembre 1945, in parziale difformità delle richieste del procuratore generale, dichiarò « non doversi procedere contro Paolo Greco in ordine al delitto di aver organizzato squadre fasciste per non aver commesso il fatto, ed in ordine a quello di atti rilevanti perché il fatto non sussiste ».

I fatti addebitati al Greco e che formarono oggetto di decisione furono esaminati (come era giusto) sotto un profilo strettamente giuridico, al solo scopo di accertare o meno la sua responsabilità penale. Sotto tale aspetto ormai esiste la *res judicata*.

Ma non soltanto sotto il profilo rigorosamente penale vi è stata denuncia contro Paolo Greco; nei suoi confronti risultano ancora le seguenti circostanze.

Con decisione 27 dicembre 1946, dalla Commissione elettorale mandamentale di Napoli, il Greco fu cancellato dalle liste elettorali per l'articolo 6, lettera 7) del decreto luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, concernente « norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente » per avere, quale deputato, dopo il 3 gennaio 1925, votato leggi fondamentali intese a mantenere in vigore il regime fascista, e precisamente per avere, nelle sedute della Camera dei Deputati del 9 novembre 1946, dato voto favorevole, in appello nominale, al disegno di legge: « Provvedimenti per la difesa dello Stato ».

Avverso tale decisione, notificata il 20 settembre 1946, l'avvocato Greco propose ricorso alla Corte di appello di Napoli la quale, con sua sentenza del 21 ottobre 1946, lo accolse, dichiarando che il Greco doveva ritenersi iscritto nelle liste elettorali del comune di Napoli perché il precitato articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, fu emanato soltanto ai fini della elezione dei deputati alla Assemblea Costituente e che, in conseguenza,

l'esclusione dal diritto di voto di cui all'articolo 6 di detto decreto valeva soltanto per l'Assemblea Costituente e non poteva estendersi ad altre successive elezioni, sia amministrative che politiche, per il principio che le leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Bisognava invece — secondo la Corte — che la Commissione avesse tenuto presente l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, concernente in genere la « compilazione delle liste elettorali ». E, poiché il ricorrente non si trovava in alcuna delle categorie indicate nell'articolo 2 di tale decreto, doveva riconoscersi il diritto al Greco di essere iscritto nelle liste elettorali di Napoli. Questo avvenne — come è stato ricordato — nel 1946.

Il 27 gennaio 1948 la Commissione elettorale comunale di Napoli, prendendo in esame alcuni casi per i provvedimenti da adottare in conformità delle norme contenute nella legge 23 dicembre 1947, n. 1453, esaminò anche il caso Greco decidendo, non senza contrasto che « pur avendo il Greco ricoperto cariche fasciste cadenti sotto le sanzioni dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, era stato, dal punto di vista del diritto elettorale discriminato con sentenza della Corte di appello in data 21 ottobre 1946.

In data 12 febbraio 1948 la Commissione elettorale mandamentale di Napoli, prendendo in esame la deliberazione della Commissione elettorale comunale citata innanzi, la confermò ribadendo ancora una volta che « pur trattandosi di persone (tra le quali il Greco) che avevano ricoperto cariche fasciste cadenti sotto la sanzione dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, esse erano state reiscritte per virtù della sentenza della Corte di appello anteriore alla detta legge, in modo che avevano già acquistato il diritto alla discriminazione, quando la legge del 23 dicembre era entrata in vigore »...

Quale è stata l'attività politica dell'avvocato Paolo Greco ?

a) Nella Campania è stato esponente del nazionalismo prima, del fascismo poi.

Fu eletto deputato per la XXVI e la XXVII Legislatura. Risulta a pagina 6398 degli *Atti Parlamentari* — prima sessione — che nella tornata del 9 novembre 1926, dopo l'approvazione degli otto articoli del disegno di legge istitutivo dei tribunali speciali, si doveva procedere alla votazione a scrutinio segreto. Fu chiesta la votazione per appello nominale, ed essendo stato osservato dal Presidente che ciò non era consentito, dovendosi le leggi votare

per scrutinio segreto, fu presentato prima di quest'ultima votazione il seguente ordine del giorno:

« La Camera approva il disegno di legge e passa all'ordine del giorno ».

Su questo ordine del giorno fu chiesta la votazione per appello nominale da alcuni deputati, e fra questi, dall'onorevole Paolo Greco.

b) Per l'incidente in aula con l'onorevole Matteotti, a pagina 53 e seguenti degli *Atti Parlamentari* della prima sessione della XXVII Legislatura, risulta che, nella tornata del 30 maggio 1924, alla affermazione dell'onorevole Matteotti: « Forse al Messico si usano fare le elezioni non con le schede ma col coraggio di fronte alle rivoltelle », l'onorevole Greco ribatté: « È ora di finirla, voi svalorizzate il Parlamento ». Matteotti replicò: « E allora sciogliete il Parlamento » e l'onorevole Greco, di rimando: « Voi non rispettate la maggioranza e non avete diritto di essere rispettati ».

c) In merito alla sistemazione della milizia, sempre nella XXVII Legislatura, prima sessione, nella tornata del 12 dicembre 1924, l'onorevole Greco illustrò un ordine del giorno riguardante l'inquadramento della milizia. Dopo aver rivolto un pensiero di gratitudine ai morti della guerra ed all'esercito, in merito alla milizia così si espresse:

« Fra esercito e milizia non devono esistere rancori né diffidenze. Io non so quale sia il pensiero del Presidente del Consiglio; credo che egli pensi che la milizia debba costituire un ente a sé; potrebbe esservi un'altra soluzione, la soluzione dell'inquadramento, creando un sistema per cui quei reggimenti che per necessità di bilancio sono lasciati per la maggior parte dell'anno privi di effettivi, possano essere integrati con richiami saltuari di milizia estesi a tutte le categorie di cittadini ».

d) Durante la XXVII Legislatura è stato segretario dell'Ufficio di Presidenza, relatore di numerosi disegni di legge e commissario in diverse Commissioni; ha pronunziato discorsi su diversi argomenti.

Non ha fatto opposizione nell'aula.

Ha votato i disegni di legge proposti dal fascismo e la mozione Turati per la decadenza dal mandato parlamentare dei deputati di opposizione.

* * *

Posti in evidenza, quali risultano dagli atti, documentalmente, i punti essenziali della questione in esame, sfrondata di ogni ele-

mento non essenziale ai fini della risoluzione della controversia, ed esposte le ragioni sollevate dalle parti, le questioni da risolvere, a norma delle vigenti disposizioni di legge ed ai fini di una retta decisione conforme al diritto (trattandosi in realtà di questioni essenzialmente giuridiche), sono le seguenti:

PRIMA QUISTIONE

È applicabile all'avvocato Paolo Greco la disposizione di cui al n. 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 (contenente norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista) per effetto della quale disposizione « oltre i casi previsti dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non sono elettori per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa, tra gli altri, i deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX, tranne i deputati della XXVII che non giurarono o che esercitarono l'opposizione nell'aula o che furono dichiarati decaduti con la mozione del 9 novembre 1926 o che fecero parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente » ?

SECONDA QUISTIONE

Sono applicabili all'avvocato Paolo Greco le disposizioni di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26 (testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati) e particolarmente quelle di cui al primo capoverso del n. 15 dello stesso articolo ?

TERZA QUISTIONE

Quale importanza possono avere, e quali conseguenze — in rapporto alle citate disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26 e della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 — la citata sentenza della Corte d'appello, le decisioni della Commissione elettorale comunale di Napoli del 27 gennaio 1948 e della Commissione elettorale mandamentale in data 12 febbraio 1948 ?

* * *

Nella udienza del 15 dicembre 1948 si svolse la discussione pubblica, e le parti illustrarono ampiamente gli argomenti già proposti a difesa, confermando le proprie conclusioni e richieste.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La Giunta, dopo ampia ed accurata discussione, in merito alle tre quistioni proposte osservò:

a) che all'avvocato Paolo Greco — deputato della XXVI e XXVII Legislatura — è applicabile la disposizione di cui al n. 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, contenente norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.

Detta disposizione fa eccezione per i deputati della XXVII Legislatura che:

- 1°) non giurarono;
- 2°) esercitarono l'opposizione nell'aula;
- 3°) furono dichiarati decaduti con la mozione del 9 novembre 1926;
- 4°) fecero parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente.

In nessuno di questi casi rientra quello dell'avvocato Paolo Greco;

b) che non sono applicabili all'avvocato Paolo Greco le disposizioni di cui al n. 15 dell'articolo 93 — capoverso primo e secondo — del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, non avendo egli ottenuto pronunzia di proscioglimento da parte della speciale Commissione per le sanzioni elettorali, di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149, né avendo fatto parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente.

c) le decisioni della Corte d'appello e delle Commissioni di Napoli — quella comunale e quella mandamentale — non hanno importanza ai fini della risoluzione del caso in esame, essendovi state successive disposizioni di legge che hanno dato tassative norme limitatrici del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista per un determinato periodo di tempo.

La legge 23 dicembre 1947, n. 1453 all'articolo 1 non ammette deroga alcuna. Di con-

seguenza, per cinque anni, sono esclusi dal diritto elettorale attivo, tutti coloro che sono elencati nell'articolo stesso.

Il decreto 5 febbraio 1948, n. 26, all'articolo 93, stabilisce la ineleggibilità per lo stesso periodo di tempo per le persone elencate nello stesso articolo, e per « coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo ».

La esclusione è senza possibilità di dubbio, sia per l'elettorato attivo che per quello passivo, come è detto alla norma XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

Durante i lavori della Costituente la questione fu ampiamente dibattuta e l'Assemblea — accogliendo le decisioni della speciale Commissione elettorale — decise che la copertura delle cariche indicate significa *obiettivamente* esclusione dal voto, in deroga anche a leggi precedenti più favorevoli e senza alcun rispetto dei giudicati.

E ciò sia per quanto riguarda il diritto di voto, sia per quanto riguarda la eleggibilità.

* * *

Per tali motivi la Giunta delle elezioni, esaminato il ricorso presentato dal signor Napolitano Raffaele ed altri avverso la elezione del deputato avvocato Paolo Greco nella Circoscrizione di Napoli (XXII), uditi i difensori delle parti, visto l'articolo 28 del Regolamento della Camera, ha deciso di proporre l'annullamento della elezione a deputato dell'avvocato Paolo Greco nella Circoscrizione di Napoli ed in sua vece proporre la proclamazione del candidato Sciaudone Francesco.

CAMPOSARCUNO, *Relatore.*